



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER LA CONFIGURABILITÀ DI UNA SOCIETÀ DI COMODO IL
CRITERIO DELLA PERDITA SISTEMATICA E QUELLO DELLA
NON OPERATIVITÀ SONO TRA LORO ALTERNATIVI**

Sentenza del giorno 15 dicembre 2025, n. 11 del 2026 (dep. 08/01/2026) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Tributi erariali diretti – Accertamento d'ufficio - Società di comodo -
Presunzione relativa di non operatività - Perdita sistematica – Criteri alternativi
- Fattispecie.

Massima

In tema di società di comodo, i criteri del mancato superamento del test di operatività e della perdita sistematica, sono tra loro alternativi, con la conseguenza che la società, per essere considerata di comodo, non deve possedere entrambe le summenzionate caratteristiche. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che una società può anche non essere in perdita sistematica ma, se non supera il test di operatività, comunque è una società non operativa e, pertanto, deve essere sottoposta alla disciplina vigente in materia di società di comodo; analogamente, una società può anche superare il test di operatività ma, se si trova nello stato di perdita sistematica, è ugualmente considerata società di comodo).

Rif. normativi

Art. 30, Legge 23/12/1994 n. 724



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 2, Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011,
n. 148

Conformità

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22007 del 30/07/2025

Cass., Sez. 5 , Ordinanza n. 28313 del 24/10/2025

Anno pubb.

2026